

U. R. C. O. F. E. R.

**AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA**

3

**APRILE-GIUGNO 1979
(TRIMESTRALE)**

SOMMARIO

Il problema della limitazione dell'accesso agli Albi - II°	25
« Noi e gli altri » - Senza vere riforme o serie programmazioni l'Università potrà salvarsi solo con l'abolizione del « valore legale » della laurea (Prof. Enrico Pattaro)	28
Il saluto di S. E. Angelo De Mattia agli avvocati e procuratori del Distretto	31
L'odierno apparato giudiziario francese (Avv. Spartaco Ghirardini)	33
Appunti sul segreto istruttorio nel « nuovo processo penale » (Avv. Andrea Toschi)	36
Il corso di preparazione per gli esami di procuratore legale	38
Gli « scritti » dell'esame di procuratore 1979	39
A quando le nuove tariffe?	39
Riforma professionale, assistenza e previdenza, conferenza nazionale sulla giustizia, in una riunione di Consigli Forensi dell'Alta Italia	40
Il XV° Congresso nazionale giuridico-forense	42
« Servizio gratuito di patronato delle organizzazioni sindacali » (Avv. Ruggero Benini)	43
A proposito di « Avvocatura e Comunità europea » (Dott. Proc. Riccardo Recchioni)	44
Una nuova disciplina per l'elezione dei Consigli Forensi?	45
Comunicati: dal Consiglio di Bologna	46
Impugnazione delle pronunce disciplinari dei Consigli dell'Ordine. Competenza esclusiva del Consiglio Naz. Forense, non del Consiglio di Stato	47

Es
una fati
comunic
dimostr
pratico.
esatto
non son
Sile
coltà. «
osa dir
procurar
lo stud
candidat
be detto
al vero,
pito mal
Istituto

L'ep
gnament
Anzi
statistici
tura di n
stato tit
profession
cati che
glio sfru
da sola,
In s
distrarci
vocati ch
che se lo
genere n
Sta
ficato de
disponibi
vuole, de

Non
mente et
mostrato.
Ma -
ne conce
che di co
In fondo,
cercando
agli albi e
gioramen

IL PROBLEMA DELLA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO AGLI ALBI

II

Esami orali per procuratori legali, edizione 1978. Terminata la discussione per una faticosa promozione (6, 6, 6, ... ecc.) il presidente fa rientrare la candidata, le comunica il risultato, e paternalmente la invita a « rinforzare » la sua preparazione, dimostratasi appena appena sufficiente sul piano teorico e assai carente sul piano pratico. La neo-promossa candidamente risponde: « Ha ragione, sig. presidente, è esatto ciò che mi dice; ma, vede, non mi è stato possibile fare un po' di pratica, non sono riuscita a trovare uno studio legale nel quale inserirmi ».

Silenzio improvviso, imbarazzo generale, brevi ma lunghissimi attimi di difficoltà. « Si accomodi, signorina, e auguri ». Ma la tensione non si allenta. Nessuno osa dirlo, ma tutti stanno pensando alla medesima cosa: come ha fatto allora a procurarsi l'indispensabile dichiarazione di un avvocato di avvenuta frequenza dello studio per la pratica professionale? Siamo di fronte ad un falso materiale (la candidata ha falsificato la firma dell'avvocato; poco probabile, perché non lo avrebbe detto) o ad un falso ideologico (è stato l'avvocato a dichiarare, contrariamente al vero, che quella candidata aveva frequentato il suo studio)? Forse... abbiamo capito male; forse ha prodotto il certificato sostitutivo (quello che può rilasciare lo Istituto di « applicazione forense »). « Avanti un altro ».

* * *

L'episodio è quanto mai emblematico. Se ne possono dedurre molteplici insegnamenti e motivi di meditazione.

Anzitutto, esso è al tempo stesso una conferma della drammaticità dei dati statistici esposti nella prima parte di questo scritto (fascicolo 2/1979) e un'apertura di nuovi aspetti problematici: che farà, ora, quella neo-promossa? Il conquistato titolo di procuratrice legale le consentirà di trovare ospitalità in uno studio professionale? In caso positivo, sorge e si rafforza il sospetto che vi sono avvocati che hanno disponibilità per collaboratori a patto siano già procuratori, per meglio sfruttarli. In caso negativo, incalza un'altra domanda: come potrà affrontare, da sola, la libera professione, in forza soltanto di un titolo cartolare?

In secondo luogo (ma non andremo, qui, oltre il semplice accenno, per non distrarci al tema di fondo), ci si chiede « perché » si è arrivati al punto degli avvocati che rilasciano compiacenti ma non veritieri certificati di « frequenza ». Anche se lo fanno per generosità, la crudezza della realtà che spinge a situazioni del genere non si attenua.

Sta di fatto che se tutto ciò è, da un lato, riconducibile al già rimarcato significato del dato statistico (enorme sproporzione fra aspiranti professionisti e reale disponibilità « di mercato »), dall'altro lato tocca gli aspetti etico-tecnici (o, se si vuole, deontologici) del problema che stiamo analizzando.

* * *

Non è certamente una scoperta che quantità e qualità sono valori insanabilmente eterogenei. Nella situazione di specie il disvalore è, insieme, intuitivo e dimostrato.

Ma — vorrei che questo fosse veramente chiaro — non si tratta più di questione concernente soltanto le nuove generazioni; al contrario, è nella esperienza anche di colleghi maturi e anziani che si rinviene la conferma dei dati in discussione. In fondo, il tema centrale del nostro discorso è proprio qui: se è vero (ed io sto cercando di motivare, appunto, la premessa) che l'illimitata libertà di iscrizione agli albi è una realtà dai risvolti negativi, perché non cercare temperamenti e miglioramenti?

Mi rendo conto che portare l'attenzione sui problemi di deontologia professionale, per dedurne insegnamenti che potrebbero essere anche di superficiale generalizzazione, è non solo delicatissimo, ma potenzialmente fuorviante. In questi problemi, infatti, si annida sicuramente anche una componente psicologica e morale di non agevole rilevazione.

Vi è di peggio. Mi si potrebbe accusare (e fondatamente, se mi si fraintende) di volere sostenere l'assurdo e classico principio secondo il quale il « ricco » è sempre buono ed onesto ed il « povero » è sempre cattivo e delinquente.

Nulla di tutto questo. Ma negare che (se non l'unica) una preminente molla di comportamenti professionali scorretti è nelle difficoltà economiche nelle quali si dibattono avvocati e procuratori soggetti ai procedimenti disciplinari, sarebbe non meno aprioristico ed erroneo.

Sfogli, chi non mi crede, le pagine della Rassegna forense del C.N.F. dedicate alla disciplina ed ai relativi procedimenti. Ci troverà, sì, le scorrettezze fra colleghi (talvolta dovute a vera maleducazione), o gli insulti da eccesso di zelo o le gravissime negligenze processuali (l'appello non coltivato, la comunicazione di un risultato processuale taciuta, ecc). Ma ci troverà, ed in misura di gran lunga maggiore, tutta una gamma di scorrettezze ed anche di reati, riconducibili al comune denominatore della difficile, talvolta tragica, situazione economica del professionista.

Perché un avvocato si fa pubblicità negli avvisi economici di un giornale, se non perché ha fame di lavoro? Perché egli stesso emette cambiali e assegni « a vuoto »? Perché spende per sue improrogabili esigenze il « fondo spese » di una causa mai iniziata? Perché incassa e trattiene somme dovute al cliente? Perché « ruba » il cliente di un collega? Perché si arruffiana per carpire qualche difesa di ufficio e poi al « cliente » così conquistato millanta, ma in cambio di buona parcella, la sua « amicizia » col giudice? Perché esiste e resiste ovunque il cancro delle difese « carcerarie »?

Vi è poi tutto un sottobosco professionale, che desta più pena che riprovazione. C'è chi fa cause sballatissime per « mungere » il suo cliente; chi paga gli infermieri del « pronto soccorso » per diventare il legale degli infortuni stradali; chi provoca dieci decreti ingiuntivi per recuperare il credito di dieci cambiali relative ad un medesimo rapporto commerciale; c'è il penalista che divide sistematicamente le sue parcelle col civilista che gli manda dei clienti o con l'agente delle assicurazioni che gli garantisce la « esclusiva » dei suoi assicurati.

Non mi si fraintenda, ripeto. So benissimo che a fianco di questi colleghi, più disgraziati che colpevoli, ve ne sono altri, autentici eroi del decoro e del sacrificio, proprio e della famiglia; so che vi sono colleghi che muoiono senza lasciare neppure i soldi per il funerale, ma avendo conservato un nome senza macchia.

Insisto a dire che non presumo una correlazione « benessere-onestà ». Vedo però quotidianamente una correlazione « bisogno-disonestà », e non mi capacito che non si cerchino le cause che la determinano ed i mezzi per prevenirla.

* * *

Prevenirla, ho detto. E con ciò mi sbarazzo di altra possibile obiezione: se ci sono colleghi disonesti, pensino Tribunali e Consigli degli Ordini a individuarli e cacciarli. Questa è giusta punizione. Io sto invece tentando il discorso della prevenzione.

Fino al secolo scorso (la linea di demarcazione cronologica è volutamente generica e di comodo) accedevano alle libere professioni (ma anche a quelle non libere, però di rango sociale elevato: la magistratura, ad esempio) soltanto quei figli di famiglie benestanti che, a tacer d'altro, « sapevano di latino ». E saper di latino costava, costava tanto.

Aperto, o il più delle volte proseguito, uno studio professionale con mobili di

stile, r
tament
per cau
d'uffici
C'
che il
riosi),
Il
porane
caduto
afferma

stile, ricca biblioteca, e terreni o case che procuravano più che sufficiente sostentamento, sicuramente quei fortunati avvocati non avevano bisogno nè di acconti per cause non fatte, nè di trattenersi i soldi dei clienti, nè di rincorrere una difesa d'ufficio.

C'era però ancora tanto spazio, sociale ed economico, per altri professionisti, che il latino se l'erano imparato fra stenti e sacrifici (non meno ingiusti e ingiuriosi), al lume di candela, col cappotto addosso in mancanza di una stufa.

Il punto ora è questo: ammesso, almeno per ipotesi, che la società contemporanea ha se non altro attenuato quei poli estremi sopra ricordati, non è forse accaduto che si è occupato più spazio di quanto la realtà offriva? E, se la risposta è affermativa, che cosa si può e deve fare per ridare equilibrio?

(continua)

a. m.

"NOI E GLI ALTRI"

E' nei nostri programmi — o quanto meno nei nostri voti — conservare una certa continuità a questa rubrica.

« Noi e gli altri » parte da un ovvio presupposto: la professione forense è tutt'altro che un mondo chiuso, ché anzi si affaccia e spazia in tutti i settori culturali, sociali, economici, dai quali trae linfa per il proprio essere, ed ai quali contribuisce a restituire modelli comportamentali sotto l'angolatura del « giuridico ».

Le nostre pagine non possono, dunque, chiudersi a concreti contatti con l'esterno, giacché non è stato mai intendimento di «Avvocatura Emiliano-Romagnola» cristallizzarsi in possibili e pericolosi corporativismi. Se potremo realizzare i nostri intendimenti, nella rubrica che oggi iniziamo ospiteremo interventi di altre categorie professionali, del pubblico impiego, del mondo del lavoro.

« Noi e gli altri » non poteva non prendere le mosse dalla fucina dei futuri professionisti forensi: l'Università. Per questa scontata ragione ci siamo rivolti al Presidente della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, prof. Enrico Pattaro, il cui articolo, inserendosi nel serissimo problema della inflazione di studenti e laureati, aspiranti anche alla libera professione, tocca temi quanto mai attuali.

« Avvocatura Emiliano-Romagnola » ringrazia il prof. Pattaro e coglie l'occasione per due inviti: uno allo stesso prof. Pattaro perché abbia la compiacenza di tener fede alle ultime parole del suo scritto, facendoci avere un « seguito » relativo proprio ai rapporti in corso tra Università e Regione per qualche soluzione dei vari problemi concernenti le nuove generazioni studentesche. L'altro invito è rivolto ai Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, Modena, Parma: se anche Loro avessero la cortesia di intervenire su questi argomenti, ci consentirebbero di offrire un quadro esauriente e completo dell'oggi e del prevedibile domani della classe giuridico-forense.

SENZA VERE RIFORME O SERIE PROGRAMMAZIONI L'UNIVERSITÀ POTRÀ SALVASI SOLO CON L'ABOLIZIONE DEL « VALORE LEGALE » DELLA LAUREA

Caro Melchionda, posso aggiornare le tue cifre?

Nel 1978-79 gli studenti in Giurisprudenza a Bologna sono stati 5.747, di cui 1.421 al primo anno e 1.440 fuori corso.

Le matricole di oggi sono tante quanti erano tutti gli iscritti nel 1970-71.

In otto anni i nostri studenti sono aumentati del 300%: eravamo una piccola facoltà (il 4% degli iscritti all'ateneo), siamo divenuti una macrofacoltà (circa il 10% degli iscritti all'ateneo); in altri termini, eravamo l'ottava su dodici facoltà dell'ateneo, siamo divenuti la quarta facoltà dell'ateneo (dopo Medicina, Lettere e Ingegneria).

Tu sai bene che contemporaneamente le strutture edilizie della facoltà giuridica bolognese sono rimaste alle dimensioni del 1970.

Le statistiche dicono qualcos'altro su come sono cambiati gli studenti di Giurisprudenza a Bologna in questi otto anni.

Si sono « emancipati »: le femmine erano 22 su cento iscritti, oggi sono 41 su cento.

Si sono sprovvincializzati: gli studenti emiliano-romagnoli erano il 74% degli iscritti, oggi sono il 61%. Gli altri studenti provengono dalle tre Venezie (14,2%), da Abruzzo, Molise, Puglie, Basilicata e Calabria (13,1%); dalle Marche (3,6%); dalla Lombardia (2,2%); ecc.

Gli studenti provenienti dal liceo classico sono diminuiti: dal 45 al 39% degli iscritti. Anche i ragionieri sono diminuiti: dal 19,5 al 12%. Sono aumentati gli studenti provenienti dal liceo scientifico: dal 22 al 30%. E dalle Magistrali, dall'1,7% al 4,4%. Trascurando le quantità minori.

A differenza di quella per sesso, geografica e scolastica, la composizione sociale della facoltà di Giurisprudenza di Bologna resta rigida.

Riguardo ai settori produttivi (ramo di attività del padre), sono variate di meno di un punto ciascuna, in aumento, le incidenze sul totale degli iscritti dei provenienti dall'industria (oggi pari al 16,1%), dal commercio (oggi pari al 17,4%), e dalle « altre attività » (pubblico impiego, magistratura, notariato, libera professione, ecc., oggi pari al 60%). E' diminuita, invece, di due punti l'incidenza delle provenienze dall'agricoltura (oggi pari al 6,8%).

Riguardo al ceto sociale (condizione professionale del padre), i figli di operai sono aumentati di neanche mezzo punto (oggi sono il 15,4% degli iscritti); sono cresciuti, invece, di due punti i figli di impiegati (30%); mentre diminuiscono di due punti i figli di imprenditori (7,6%), di un punto i figli di dirigenti (14,5%), e di mezzo punto i figli di professionisti (14,6%). Gli « altri » (genitore non dipendente da terzi, non imprenditore, non professionista) sono aumentati di un punto (e sono oggi il 17,8% degli iscritti). In sintesi: più iscritti, più donne, più veneti e pugliesi, più liceo scientifico, meno classico e meno ragionieri, più maestri. In quantità non oltretanto significative: meno figli di imprenditori, più figli di impiegati, meno figli di agricoltori. Le altre « voci » che ho ricordato sono mutate di poco.

Il problema dell'accesso agli albi professionali lo stai impostando tu, molto opportunamente, sulle pagine di « Avvocatura ». Lascia che io dalle cifre riportate sopra prenda spunto per altre considerazioni sul problema universitario, che è cronico, anzi incancrenito, e che, come ogni malattia con poche speranze di guarigione, suscita qualche sobbalzo, in coloro, che ormai distratti o inebetiti assistono al capezzale, soltanto quando un nuovo vistoso sintomo segnala che il paziente non è ancora defunto (vedi, come sintomo tra gli ultimi, le dimissioni di Zevi).

Ebbene, nell'insieme le cifre di Giurisprudenza di Bologna dicono qualcosa che vale per tutta l'università italiana: stante le sue condizioni, non si può più lasciare al caso il flusso studentesco. Con questa osservazione, che può apparire ormai una clausola di stile, non intendo peraltro né evocare « La Riforma » né il numero chiuso o programmato in senso proprio.

Occorre tenere presente che il numero programmato, per essere una cosa seria e fondata, richiede la capacità di programmare, la programmazione appunto, e non soltanto dell'università, ma dell'economia, dello sviluppo della società. Scelte ideologiche a parte, la programmazione è qualcosa di cui in Italia non vedo le possibilità realizzative. Senza una programmazione « a monte » il numero programmato potrebbe essere soltanto un numero chiuso, una chiusura più o meno arbitraria per chi la subisce. D'altra parte, siamo ormai giunti al fatidico « a mali estremi estremi rimedi ». E allora, poiché nutro poca fiducia nella possibilità di programmare oggi in Italia, preferisco riaffacciare la vecchia proposta dell'abolizione del valore legale del titolo di studio; abolizione del valore legale, non abolizione del titolo, che avrà invece un valore di fatto: il valore della formazione culturale e/o della preparazione professionale effettivamente conseguite.

Questa appunto non è una riforma, intesa come provvedimento complesso e rifondante, ma sarebbe una modificazione qualitativa essenziale delle condizioni attuali dell'università italiana. Si tratta di un intervento che non richiede misure applicative di difficile attuazione, che darebbe respiro all'università, che consentirebbe un chiarimento nei fatti delle funzioni cui l'università oggi assolve per i suoi fruitori (gli studenti).

L'abolizione del valore legale del titolo di studio, d'altronde, in mancanza di una programmazione dello sviluppo (improbabile di là da qualsiasi decisione politica formale stante il grado di efficienza della funzione pubblica) renderebbe meno iniqua un'eventuale limitazione degli accessi universitari (che vedrei, comun-

que, settoriale, locale e provvisoria). Infatti, da un lato, gli « esclusi » non sarebbero privati *ex lege* della possibilità di orientarsi su una professione piuttosto che su un'altra, e, d'altro lato, correlativamente, agli « eletti » non sarebbe garantito alcun monopolio legale di determinati sbocchi occupazionali (va da sé che le idoneità professionali verrebbero vagliate negli appositi, severi, concorsi).

Aggiungo che l'abolizione del valore legale del titolo di studio è il presupposto necessario perché molti dei discorsi che si fanno sull'autonomia e sulla sperimentazione didattica abbiano un senso, dalla liberalizzazione dei piani di studio (introdotta a suo tempo) alle proposte di lasciare all'« inventiva » delle facoltà l'individuazione di curricula di studio capaci di creare nuovi profili professionali. Non dico di essere senz'altro favorevole a queste sperimentazioni e autonomie; dico che esse si giustificano in un contesto di mancanza di valore legale dei titoli di studio, mentre nel contesto attuale consentono la pratica delle scelte irresponsabili.

Per quanto riguarda il flusso degli studenti, infine, vedo misure che non mi sento di chiamare programmatiche, perché non concernono gli sbocchi occupazionali e più in generale l'orientamento dello sviluppo economico-sociale. Le chiamerei, nonostante che il termine sia brutto, « misure di razionamento », perché, in realtà, nascono da problemi di capienza delle università e delle città universitarie. Ad esempio, si possono studiare e si studiano meccanismi per una migliore distribuzione della popolazione studentesca tra i diversi atenei. Su questo punto una commissione di cui ho fatto parte ha presentato il giugno scorso alla giunta regionale un elaborato — « Prime ipotesi per il riequilibrio del sistema universitario regionale » — di cui si potrà trattare in un'altra occasione.

Buon lavoro, cordialmente,

Prof. Enrico Pattaro

*Presidente della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna*

IL SALUTO DI S.E. ANGELO DE MATTIA AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DEL DISTRETTO

Il 1° giugno 1979 ha assunto la presidenza della Corte d'Appello di Bologna S.E. il Dott. Angelo De Mattia: un Magistrato del quale non vi è bisogno di ricordare doti e capacità perché gli avvocati emiliano-romagnoli le hanno da tempo conosciute ed apprezzate.

Il Presidente De Mattia ha avuto la cortesia di accogliere un invito rivolto-Gli da « Avvocatura Emiliano-Romagnola », facendoci pervenire le seguenti illuminate parole di « saluto » che siamo lieti fare pervenire a tutti i Colleghi del Distretto attraverso le nostre pagine.

Ringraziando il Presidente della nostra Corte, Gli formuliamo il più cordiale « buon lavoro »!

Dopo anni di lontananza — a Roma, Trento, Venezia, — è un piacere rivolgere un saluto augurale dalla Corte di Bologna a tutti gli Avvocati e Procuratori legali dell'Emilia-Romagna.

A volti di vecchi amici si sono aggiunte nuove presenze di giovani, in un'atmosfera carica di umori e di impulsi, ma viva di calore umano, che nessun cambiamento di eventi e di tempi ha potuto rarefare o disperdere.

Gli slanci operativi, si sa, danno vita e carattere alla vita di tutta la Regione e quindi anche ai rapporti fra Magistratura e Avvocatura. Quelle scambievoli relazioni meritano una continua riflessione. Qui più che altrove, forse, ogni persona, nel variare dei tempi, ha il dovere, operando, di riconsiderare il proprio ambito di lavoro e rimeditarlo; un dovere, questo, che tanto più vale per chi assume magisteri o esercita professioni come magistratura e avvocatura, in certa misura complementari fra loro. Nella vita attuale quelle due funzioni segnano l'ultima frontiera di un umanesimo attivo, che rimarrà perennemente vivo in una società libera, fino a quando, almeno, si riconosca nella « **priorità del diritto** » la più alta garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e una delle più alte espressioni di civiltà.

Per quanto si tenda a trasformare l'atto di rilevanza giuridica in un operare pratico, finalizzato a scopi concreti, Magistratura e Avvocatura, se non vogliono perdere la loro identità e con essa la fiducia dei consociati, devono rimanere fedeli alla loro natura originaria di difesa delle libertà e di giusta ripartizione dei diritti e dei doveri nel quadro della Costituzione e con gli strumenti

giuridici offerti dalle leggi in vigore.

Che in questo momento storico l'una e l'altra debbano occuparsi di giustizia sociale, oltre che individuale, con metodi in evoluzione, è vero; ma ciò non toglie che l'essenza della loro natura rimanga in una ricerca di giustizia intesa come inalienabile valore morale e il loro fine pratico risieda in affermazioni di certezza, necessarie a eliminare o ridurre la conflittualità e dare stabilità ai rapporti interindividuali. Giustizia come valore morale e certezza come necessità sociale sono gli scopi dell'applicazione del diritto positivo. Per questo Magistratura e Avvocatura devono operare con gli strumenti giuridici adatti in favore della legge e dentro la legge, mai fuori di essa, seguendo ragioni e principi reperibili in una corretta e leale interpretazione della legge e nella ferma convinzione dell'unità del Diritto.

Questo è anche il punto dove Magistratura e Avvocatura possono incontrarsi e dare vita alla loro comune ragione d'essere: chiarezza e stabilità ai rapporti umani; una chiarezza che nasce dalla ragione, dall'equità, dal buon senso e tenda a soluzioni unitarie e imparziali che per essere al servizio di tutti devono essere razionalmente credibili e verificabili; una chiarezza sempre accompagnata dalla sensibilità senza essere mai sopraffatta dall'emozione o dalla passione.

Oggi, questo valore universale del giusto come categoria generale dello spirito, insidiato com'è da punti di vista soqgettivi e da particolari ideologie di gruppi, tendenze, movimenti, correnti, mode intellettuali, spesso commiste a taciuti raggiri, deve avere più che mai

saldi interpreti nei magistrati e negli avvocati. Ognuno di costoro, o almeno i migliori, possono dalle rispettive posizioni spiegare il valore della legge e renderla viva tra i singoli individui come senso del limite all'egoismo e difesa dei sommi valori di una società civile. Tutti, in un procedimento dialettico, possono farsi intermediari e messaggeri di un modo di pensare e di comportarsi che equivalga a un modo di essere per il bene dell'intera collettività.

Una società poi che vanti di credere nella democrazia intesa come volontà di tutti e non privilegio o sopraffazione di una parte sull'altra, come partecipazione di tutti e dovere che nasce dall'uguaglianza nei diritti e nelle libertà fondamentali, deve anche saper credere nel diritto come mezzo per realizzare sul piano positivo i propri valori.

L'atteggiamento del giurista, allora, deve essere quello di un saggio distacco nell'uso di un linguaggio universale. Il diritto così diventa « linguaggio »: un modo universale di esprimersi anche operando con lingue e in ordinamenti diversi: una via d'incontro e di scambio dei vari popoli, oltre che dei vari individui, in parole comuni di una stessa civiltà.

Il giurista, oggi, magistrato, avvocato o insegnante, non può restare chiuso nel recinto di locali interessi e far dipendere l'interpretazione della legge da quegli interessi; deve conoscere i riflessi che derivano dall'uso degli strumenti giuridici in dimensioni più ampie di quelle locali e collegarli in sistema, nell'unità ideale di un diritto universale che riscopre nella personalità individuale una nuova ragione di coordinamento e di impulso.

Deve essere consapevole di quella nuova realtà giuridica universale che sono i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali come sistema interpretativo di un Diritto autenticamente attuale che utilizza passato e presente come vie del futuro.

Con queste idee di fondo sono lieto di rivolgere un caldo appello a tutti gli avvocati del Distretto come parte viva dell'Avvocatura nazionale e universale.

L'augurio che a tutti desidero rivolge-

re è questo: siate prima di tutto avvocati; il che significa prima di tutto giuristi nel senso più alto della parola. Siate uomini della vostra terra generosa, ma con la convinzione di rappresentare, nella vostra professione, una funzione essenziale di uno Stato moderno, di una società libera e di una convivenza civile. Non dimenticate che proprio Bologna ebbe la prima Università degli Studi in senso moderno, perché per prima riconobbe l'universalità del diritto e della cultura. Sappiate che esercitare la professione legale non significa obbedire a soli interessi di individui e di gruppi; ma servire un ideale di civiltà.

Abbate l'orgoglio delle vostre scelte. Sappiate che per servire la giustizia non basta guardare agli scopi che si seguono, ma anche ai mezzi che si usano. Bisogna sentire quel che si pensa e credere in come si opera. Come per il vero artista così per il vero giurista il risultato non è nella vendibilità del prodotto, ma nel realizzare un valore.

L'opera d'arte serve agli altri se vale per tutti come arte.

L'opera del giurista serve agli altri se vale per tutti come proporzione e misura di giustizia. Nei tempi lunghi, al di là dell'effetto momentaneo, quel che vince, anche praticamente, è sempre un valore. L'opera pratica del giurista è utile se vale come realtà di giustizia: il suo scopo sarà tanto più conseguito, tra i conflitti e i contrasti della realtà, quanto più riuscirà positivamente ad affermare la giustizia, con forme e mezzi che possono essere per tutti un modello e un esempio.

Con questo spirito saluto gli operatori legali dell'Emilia-Romagna. Essi hanno una tradizione altissima da conservare e quindi un più alto dovere da adempiere di fronte al loro Paese, alla loro categoria e a loro stessi. Essi, per le grandi qualità di temperamento e di ingegno che hanno ereditato, possono mostrare con orgoglio il nuovo volto di un'antichissima professione, che anche nel modo moderno, fin quando saranno affermati come valori essenziali i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, non potrà tramontare.

Angelo De Mattia

L'ODIERNO APPARATO GIUDIZIARIO FRANCESE

Il Centro Studi giuridici lunigianesi ha organizzato un viaggio di studi in Francia che ha consentito ai numerosi partecipanti, magistrati e avvocati d'ogni parte d'Italia, di conoscere strutture e funzionamenti dei centri vitali dell'organizzazione giudiziaria francese. Ne riferiamo alcuni dei più interessanti momenti.

Ordinamento giuridico e realtà giudiziaria.

Presso la Corte di cassazione di Parigi ha intrattenuto gli ospiti M. **Pierre Bellet**, presidente della Camera civile, coadiuvato da un magistrato della Camera Criminale. Dopo avere esposto le linee generali del sistema giuridico francese, il Presidente ha toccato gli argomenti di maggiore attualità: la lentezza dell'amministrazione giudiziaria, i rilevanti costi a carico degli utenti, i problemi di riforma dei codici.

La Francia moderna ha avuto due momenti di fondamentale adattamento legislativo alla nuova realtà sociale, economica e familiare: nel 1958-59 (riforma dei codici di procedura penale e civile, del sistema penitenziario, del reclutamento dei magistrati) e nel 1965 (da quando cioè è in corso una procedura di aggiornamento per un sempre maggiore rafforzamento dei poteri dei Giudici).

Sul troncone della pur consolidata esperienza giuridica post-rivoluzionaria e napoleonica, la Francia di oggi non ha disdegnato l'introduzione di istituti, anche processuali, di marca tedesca ed austriaca.

Non si è tuttavia ovviato il problema della lentezza dei giudizi: la durata media di un processo di primo grado è di otto mesi; altrettanti per i giudizi di appello; un anno per quelli di cassazione.

E' in costante aumento — ma non è chiaro se in proporzione o non con quello degli affari giudiziari — il numero degli avvocati. Soltanto in Cassazione si è passati dai circa 800 ricorsi del secolo scorso agli attuali 12.000.

Ancora assai rilevanti i costi dei processi, mentre la Francia della rivoluzione aveva auspicato una giustizia gratuita.

Benché non vi sia una preoccupante delinquenza politica (salvo sacche marginali in Corsica e Bretagna), è sempre in aumento anche il lavoro penale. La Camera Criminale, la sesta della Corte di cassazione, esamina da sola il 40% delle pratiche giudiziarie. Sono però oramai rarissimi i casi di condanna a morte, rispetto ai quali la Camera Criminale può intervenire con potere sospensivo.

Risultati particolarmente positivi ha dato l'istituzione dei Tribunali di Polizia, che possono decidere inappellabilmente per reati contravvenzionali con pena detentiva inferiore ai cinque giorni. La loro competenza riguarda, in genere, reati che prevedono pene detentive fino a due mesi e contravvenzioni con multe non superiori a 2000 franchi. In sede di appello sono competenti Tribunali specializzati in materia contravvenzione dislocati nei grandi centri di Parigi, Lione, Marsiglia.

Ordinamento forense.

I dati più rilevanti sono stati esposti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parigi, M. **Jacob**, il quale ha rimarcato anche l'attuale rapporto fra avvocatura e potere politico, che risente di una certa insofferenza reciproca.

In Francia vi sono in tutto 11.252 avvocati; circa la metà nella sola Parigi (dove esercitano circa mille avvocatesses).

Sempre del tutto distinte però le due professioni, quelle di **avocat** e di **avoué**, con organizzazioni e funzioni professionali assai diverse.

Soltanto 60 gli **avoué** esercitanti in Cassazione; 243 presso le Corti d'appello (51 dei quali a Parigi); 1470 quelli di **Grande Istanza**.

Essi non sono riuniti in un Albo nazionale. Non vi è tuttavia un « numero chiuso » per le iscrizioni.

Reclutamento dei magistrati.

Nel 1959, per volere di De Gaulle e Debré, è stata istituita a Bordeaux la Scuola Nazionale della Magistratura, sul modello di quella già esistente per i Grandi Corpi dello Stato (Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Ispettorato delle Finanze, ecc.). Vi possono accedere i laureati in giurisprudenza e, in parte minima, alti Funzionari con esperienza almeno quinquennale.

Affrontano prove per l'accesso al ciclo preparatorio sia di ammissibilità che di ammissione. Si tratta di prove scritte e orali vertenti, oltre che su materie giuridiche, su argomenti di cultura generale, sociale, politica, economica.

Gli ammessi lavorano in gruppi di quindici persone, seguiti da una équipe di professori, dedicandosi tanto alla pratica giudiziaria quanto all'informazione e ricerca sui principali problemi del mondo contemporaneo. Svolgono periodi di tirocinio ed incontri informativi negli uffici di polizia e gendarmeria, nelle banche, nei penitenziari, nelle aziende industriali, presso il Ministero di Giustizia e l'Ordine degli avvocati.

Ad esempio, nel 1978 svolsero ricerche e trattarono temi come « I freni alla libera decisione del giudice », « Il mare e la giustizia », « Tossicomania », « Giustizia fiscale », « La medicina e la giustizia », « Rapporti fra il giudice e l'immigrato ». Negli anni precedenti erano state fatte ricerche e relazioni su « La pace attraverso il diritto nelle relazioni umane », « Il ruolo della stampa nel domani giudiziario », ecc.

Alla Scuola di Bordeaux partecipano anche dai 25 ai 40 allievi di Stati africani di lingua francese; sono previsti cicli speciali a richiesta di stranieri vincitori di borse di studio.

Degli attuali 5.000 magistrati francesi, 2000 provengono da questa Scuola: avrebbero portato un'aria nuova, essendo più preparati, più aperti, più indipendenti dal potere politico; in certo senso, quindi, le nuove leve sarebbero anche più contestatarie, meno conformiste rispetto alle precedenti.

Anche verso gli avvocati vi è un atteggiamento più rigido, più conflittuale, da quando i magistrati non vengono più scelti fra gli avvocati.

L'ordinamento francese non conosce un « giudice laico » sul tipo prefigurato nel defunto progetto Bonifacio.

Il Consiglio di Stato.

Il Segretario Generale del Consiglio di Stato, **M. Merie**, ne ha ricordato origini e organizzazione.

Di nomina del Presidente della Repubblica, i componenti attuali sono 200.

Fra altri compiti, una missione permanente di ispezione delle giurisdizioni amministrative, anche sulle decisioni volte ad assicurare il reclutamento esterno ed eccezionale dei componenti dei Tribunali amministrativi (il reclutamento normale avviene attraverso la Scuola nazionale di Amministrazione).

Il Consiglio di Stato assicura inoltre una armonizzazione della politica giurisprudenziale della giurisdizione suprema e delle giurisdizioni a competenza generale, tanto della Metropoli che dei Dipartimenti e territori d'oltre mare.

Soltanto 60 sono gli avvocati abilitati a rappresentare le parti avanti il Consiglio di Stato (e avanti la Corte di cassazione). L'indivisibilità di questa doppia funzione risale a una ordinanza del 1817, che riunì i due ordini in una compagnia unica.

Il penitenziario di Fleury-Meregis.

Il viaggio nella Francia giudiziaria, dopo una visita al Ministero di Giustizia, si è concluso nel gigantesco e complesso penitenziario di Fleury, nei pressi di Parigi.

Costruito nel 1968, sostituisce le carceri della Santé e della Roquette, ed ospita un decimo dell'intera popolazione carceraria francese.

Le mura di cinta, lungo tutto il perimetro, sono costituite da capannoni industriali, dove i detenuti che lo desiderano lavorano in fonderie, stamperie, falegnamerie, officine di ogni tipo e artigianato di ogni genere.

Il 30% dei detenuti sono stranieri. Assai rari sono i permessi di uscita.

Vivono in celle ospitanti solo due persone, e qui consumano anche i pasti.

Ma il Ministero di Giustizia considera questo complesso ormai superato e inadeguato; sono allo studio strutture che offrano maggiore sicurezza (il che ne altererà l'attuale mimetizzazione interna ed esterna).

Anche la Francia si è disillusa sulla società ormai redenta; anch'essa avverte la marea che sale e si prepara al peggio.

Avv. Spartaco Ghirardini

Un recente studio del prof. Pisapia, inteso a delineare la struttura del nuovo processo penale, annovera, fra le innovazioni più radicali, la « scomparsa del segreto istruttorio ».

Verrebbe dunque a cadere quel sistema di vincoli che impedisce alle parti private la conoscenza di taluni atti processuali prima della conclusione della fase istruttoria (segreto istruttorio interno) e che, più in generale, vieta di rivelare a terzi estranei al processo il risultato degli atti e le notizie inerenti all'istruzione (segreto istruttorio esterno).

L'affermazione, pur provenendo da fonte particolarmente autorevole, va peraltro valutata con estrema circospezione.

Effettivamente, secondo il nuovo rito, già nel corso dell'eventuale interrogatoria dell'imputato il giudice gli rende noto le prove esistenti e gliene comunica le fonti (ciò equivale all'abolizione del segreto di cui all'art. 367 c.p.p.).

Pare tuttavia che dalla lettura del Progetto Preliminare non si ricavi tanto una apprezzabile riduzione dei limiti normativi imposti alla conoscenza od alla rivelazione di taluni atti istruttori, quanto piuttosto una diversa organizzazione delle cadenze processuali alla quale corrisponde il venir meno delle circostanze che oggi determinano l'imposizione del segreto.

In sostanza, il mutamento incide non solo sulla disciplina, ma sulle occasioni di applicarla.

Varrà dunque la pena di procedere ad un sommario esame del Progetto stesso per riscontrare, sulla base del dato normativo, l'attendibilità dell'impressione ora esposta.

Per quanto attiene gli atti di polizia giudiziaria, l'art. 67 PP (obbligo del segreto e divieto di rivelazione) riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 230 c.p.p.

L'obbligo di segretezza, previsto anche nei confronti dei superiori gerarchici non impegnati nelle indagini, viene imposto relativamente a « tutto ciò che riguarda gli atti medesimi », mentre scompare ogni riferimento ai « risultati degli atti », che pure l'art. 230 c.p.p. espressamente vieta di rivelare.

Si può dunque ipotizzare che sarà da ritenere consentita la rivelazione dei risultati stessi, ovvero — più ragionevolmente, anche perché detta attività di polizia giudiziaria non è destinata, di norma, a tradursi in risultati direttamente utilizzabili nel processo — concludere che con la formulazione, volutamente ellittica, si sia inteso comprendere tutto ciò che attiene, comunque, l'atto medesimo.

Nella successiva fase delle indagini preliminari, secondo la previsione dell'art. 339 1° comma P.P., gli incaricati delle stesse hanno l'obbligo di mantenere il segreto nei confronti delle parti private e dei loro difensori e consulenti, relativamente a tutte le attività cui le parti non hanno diritto di assistere.

Risulta dunque confermata, per lo meno relativamente a tale fase, la disciplina del segreto istruttorio cosiddetto interno.

Il secondo comma dell'art. 339 P.P. cit. è invece inteso a determinare i limiti del segreto istruttorio esterno, vietando di « fornire informazioni su tutto ciò che concerne le indagini ».

Rispetto la previsione dell'art. 230 c.p.p., al quale la norma — data la **sedes materiae** — è sostanzialmente assimilabile, risulta diversamente delimitato sia l'ambito dei soggetti cui il divieto si riferisce (è infatti scomparso ogni accenno alle « altre persone » di cui all'art. 230 c.p.p. cit.), sia l'oggetto della tutela che,

per le considerazioni anticipate relativamente all'art. 67 P.P., non avrebbe senso individuare in riferimento ad « atti e risultati » (dato il contenuto meramente ricognitorio ed interno delle attività compiute in questa fase).

Successivamente all'udienza preliminare, e qualora si debbano compiere accertamenti non rinviabili al dibattimento, il giudice dispone che si proceda ad atti di istruzione.

Nel vietare la rivelazione delle attività compiute in questa fase l'art. 428 P.P., individuando i destinatari dell'obbligo secondo un'elencazione analoga a quella adottata dall'art. 307 c.p.p., realizza ciò che pare costituire la più significativa innovazione nella disciplina.

Impone infatti il segreto circa « il compimento ed il risultato degli atti non pubblicabili indicati nel n. 1 dell'art. 111 ».

La delimitazione dell'oggetto della tutela è dunque operata **per relationem** ad una previsione generale, introdotta nel codice di procedura ma di valenza sostanzialistica, che vieta la pubblicazione di documenti o atti relativi a tutto l'iter processuale, compresa la fase delle indagini preliminari e sino a che non sia conclusa l'udienza preliminare con la pronuncia del decreto di archiviazione, della sentenza di proscioglimento, ovvero dell'ordinanza di giudizio immediato o di rinvio a giudizio.

In conclusione, e se si eccettua l'abolizione del segreto imposto dall'art. 367 c.p.p., non pare che la disciplina in parola debba ritenersi radicalmente mutata nell'assetto del « nuovo codice ».

Probabilmente, l'opinione del prof. Pisapia va interpretata come intesa a registrare — in dipendenza della scomparsa della fase istruttoria — il conseguente venir meno degli istituti ad essa funzionalmente riferibili.

Dati poi i limiti — anche di spazio — imposti alla trattazione, non è qui il caso di procedere alla critica della **ratio** che ispira il mantenimento del segreto istruttorio.

Occorre tuttavia rilevare come rimanga sostanzialmente irrisolta l'ampia problematica sottesa alla materia, e constatare che il Progetto Preliminare non elimina affatto le contraddizioni di fondo da più parti riscontrate nell'attuale disciplina.

Avv. Andrea Toschi

IL CORSO DI PREPARAZIONE PER GLI ESAMI DI PROCURATORE LEGALE

Come preannunciammo nel primo fascicolo, il Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna, in collaborazione con l'Istituto di Applicazione Forense dell'Università, ha organizzato un riuscitissimo corso di preparazione per gli esami di procuratore legale. Si è trattato di iniziativa del tutto nuova per il nostro Distretto (altrove questa attività è avviata da parecchi anni), promossa anche con un certo ritardo rispetto ai tempi tecnici ottimali; vale quindi la pena di farne un primo consuntivo, riferirne gli aspetti essenziali, trarne insegnamenti per gli anni a venire.

Si sono iscritti al corso 99 praticanti procuratori (87 di Bologna, 6 di Ravenna, 5 di Modena, 1 di Reggio Emilia). La frequenza media delle singole lezioni (che sono state tenute presso la sede del Consiglio di Bologna) è stata del 48% degli iscritti; si sono però toccate punte superiori al 65%.

Una prima parte del corso è stato dedicato alla deontologia professionale (mese di febbraio e parte di marzo): si è parlato di correttezza nei rapporti fra colleghi, fra avvocati e magistrati, fra avvocati e clienti, e sono stati esaminati i possibili aspetti patologici e le relative conseguenze (disciplina forense). Le conversazioni sono state tenute dal Presidente dell'Ordine bolognese, Avv. Anziola Sbaiz, e da altri componenti del Consiglio.

La seconda parte (da marzo a giugno) si è sviluppata in 25 lezioni, tenute dai docenti universitari che, tramite il direttore dell'Istituto di Applicazione, prof. Franco Bricola, si erano dichiarati disponibili. Sono stati esaminati argomenti di **diritto civile** (prof. Luigi Montuschi) **diritto commerciale** (prof.ri Gaetano Castellano, Renzo Costi, Gerardo Santini), **diritto amministrativo** (prof. Fabio Alberto Roversi Monaco), **diritto penale** (prof. Franco Bricola), **diritto del lavoro** (prof. Giorgio Ghezzi), **procedura civile** (prof.ri Tito Carnacini e Raffaele Poqueschi), **procedura penale** (prof. Achille Melchionda). Poiché scopo precipuo del corso era la preparazione per le prove scritte dell'esame, è stato anche invita-

to, ed ha cortesemente accettato di intervenire, il presidente di Corte d'appello **Dott. Luigi Mariani**, che negli anni scorsi aveva presieduto la commissione esaminatrice e che ha potuto spiegare ai candidati come si può redigere un tema scritto, e come, in genere, avviene la correzione da parte delle commissioni.

Qualche docente ha tentato anche l'esperienza di una prova scritta, assegnando qualche tema che i « volontari » avrebbero dovuto sviluppare a domicilio. Stranamente, però, la risposta è stata contenutissima nel numero: quasi una fatica non dovuta e quindi, se possibile, da evitare.

Verso la fine del corso è stato distribuito agli iscritti un « questionario » contenente varie domande, sia per conoscere il parere degli interessati (alcuni dei quali hanno frequentato pur potendo sostenere l'esame soltanto l'anno prossimo) sia per trarne qualche suggerimento per future più tempestive ed organiche iniziative. Le risposte saranno esaminate e valutate dal Consiglio di Bologna. Ciò che vale anticipare è che tutti i rispondenti si sono dichiarati soddisfatti del corso, tutti hanno apprezzato anche la parte dedicata alla deontologia professionale, tutti concordano nell'opportunità di dare continuità e regolarità annuale al corso. Qualche divergenza nei particolari: non tutti, ad esempio, gradirebbero l'idea di incrementare, rendendole per così dire obbligatorie, le « prove scritte »; non tutti condividono la scelta di materie trattate quest'anno, preferendo restringerle a quelle più sicuramente oggetto degli esami scritti.

Poiché ogni decisione al riguardo è riservata al Consiglio di Bologna, non rimane che attendere i risultati. Si può soltanto auspicare che l'iniziativa venga « istituzionalizzata » e resa « permanente ». Confortano questo auspicio il numero delle frequenze alle lezioni (si sono contate anche più di 60 presenze alla volta), una certa maggior tranquillità con la quale i candidati si sono presentati agli scritti, e — perché no? — la fortunata coincidenza di uno dei temi

scritti
to che
va for
Se l'
essere
scuola
ne giu
essern

GLI « S

All
i sequen

Diritto c

« D
sulle cor
candidat
contrattu

Procedur

« D
della cos
ciazioni
lesione d

A Q

A
Consigli
tariffe
per r
antici

R
tazion

scritti quest'anno proposti, su argomento che almeno nelle linee generali aveva formato oggetto di una delle lezioni.

Se l'esperienza di quest'anno dovesse essere prodromica di una vera e propria **scuola di preparazione o specializzazione giuridico-forense** non si potrà non esserne soddisfatti: non si deve dimen-

ticare che l'Università presenta strutture non sufficientemente adeguate allo scopo, e che non tutti i neo-laureati hanno la possibilità o la fortuna di frequentare studi professionali nei quali si insegna qualche cosa di più oltre che... fare code alle cancellerie o dagli uffici giudiziari.

GLI « SCRITTI » DELL'ESAME DI PROCURATORE 1979

Alle prove scritte del 2 e 3 luglio 1979 per gli esami di procuratore legale sono stati dettati i seguenti temi:

Diritto civile e amministrativo:

« Dopo avere illustrato, alla luce della disciplina del contratto in generale, le disposizioni sulle condizioni generali di contratto e sui contratti conclusi mediante moduli e formulari, dica il candidato se le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. siano e come applicabili all'attività contrattuale della pubblica amministrazione ».

Procedura civile e penale:

« Dei principi che regolano la costituzione di parte civile. In particolare, della ammissibilità della costituzione di parte civile delle organizzazioni periferiche dei partiti politici e delle associazioni sindacali a tutela del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti soggettivi ».

A QUANDO LE NUOVE TARIFFE?

Apprendiamo dal collega Raoul Cagnani, rappresentante per il nostro Distretto nel Consiglio Nazionale Forense, che già dal mese di marzo il C.N.F. ha predisposto le nuove tariffe professionali. Come noto, occorre un decreto del Ministro di Grazia e Giustizia per renderle vincolanti ed efficaci. Provvedimento che, per la crisi politica sfociata nelle anticipate elezioni del giugno c.a., non è stato ancora emesso.

Rimane solo a vedere se, nella corsa fra la svalutazione della moneta e la rivalutazione delle tariffe, vincerà quella o questa. Purtroppo è una gara dall'esito... scontato.

RIFORMA PROFESSIONALE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - CONFERENZA NAZIONALE SULLA GIUSTIZIA - IN UNA RIUNIONE DI CONSIGLI FORENSI DELL'ALTA ITALIA.

Presidenti o componenti di Consigli Forensi del Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, di Unioni regionali dei Consigli dell'Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di previdenza e assistenza, della FESAPI, si sono riuniti a Bologna il 2 luglio 1979 per l'esame di alcuni urgenti problemi dell'Ordine e dell'amministrazione della Giustizia.

Fra i molti altri argomenti discussi, particolare attenzione è stata riservata ai seguenti quattro temi.

1°) Riforma dell'ordinamento professionale e introduzione della legge sul patrocinio dei non abienti.

Ribadita da tutti i convenuti l'urgenza della riforma, secondo linee più organiche ed attuali rispetto ai tanti precedenti progetti (rimasti lettera morta anche quelli che qualche Ministro aveva tradotto in disegno di legge, per la decadenza delle varie precedenti legislature), si è attribuito all'URCOFER il compito di elaborare quanto prima un testo conclusivo da inviare — per il successivo inoltro al Ministro — al C.N.F.

Alla stessa URCOFER quindi, in vista di tale impegno, perverranno preventivamente pareri e suggerimenti degli altri Consigli, della Cassa di previdenza, dei Sindacati.

2°) Riforma della Cassa di previdenza e assistenza.

La legge-stralcio di adeguamento della nostra Cassa — essa pure da tempo pronta per l'approvazione parlamentare ma decaduta per anticipata fine della settima legislatura — è già stata riproposta alle nuove Camere da alcuni parlamentari di diversa estrazione politica. Si dovrebbe avere fiducia in una sollecita approvazione.

Il Presidente della Cassa, Avv. Franzo Grande Stevens, dopo avere ricordato alcune oggettive difficoltà organizzative e relativi rimedi già in programma, ha comunicato fra l'altro:

« Il bilancio della Cassa si è chiuso con un saldo attivo di L. 4.500.000.000. I futuri investimenti non verranno più effettuati in immobili, tanto più che, se così realizzati, avverrebbero per legge tramite acquisto di cartelle fondiarie relative ad edilizia popolare. Entro novembre gli iscritti alla Cassa riceveranno le cartelle fino a tutto l'anno 1975, avendo già fornito il Consorzio Esattore i relativi dati ».

3°) Comportamenti fiscali degli avvocati e campagne denigratorie contro la categoria.

Rilevato come la quasi totalità degli iscritti agli Albi fanno l'intero loro dovere di contribuenti; riconosciuto che ciò è frutto anche dei primi interventi della Polizia Tributaria per i controlli effettuati in varie località presso studi legali; rinviato lo studio dei mezzi più efficaci per fare troncare la campagna denigratoria da tempo in atto, per luoghi comuni assolutamente infondati, contro l'intera classe forense; i convenuti si sono trovati d'accordo anche sulla possibile rilevanza disciplinare che possono avere singole situazioni di colleghi che dovessero persistere in denunce e dichiarazioni fiscali oggettivamente inattendibili.

L'idea-base è semplice ed ineccepibile: se è vero che la deontologia professionale copre l'area di qualsiasi comportamento del professionista, anche se attinente alla sfera dell'etica privata; se è vero che il dovere di contribuzione tributaria, secondo la nostra stessa Costituzione, concerne e coinvolge anche comportamenti di etica civica; se è vero che un professionista insofferente o inadempiente verso questi doveri mette a repentaglio anche il buon nome dell'intera categoria, oltre che il suo personale; alla pari di qualsiasi altro atteggiamento dannoso per il decoro di tutto l'Ordine forense, pure le gravi infrazioni od evasioni fiscali potranno formare oggetto di valutazione disciplinare.

E' stato anche osservato in quella riunione che uno dei modi più efficaci per ridare credibilità a tutta la categoria, rispetto all'opinione pubblica, sarà proprio quello di dare buoni esempi anche sotto il profilo degli interventi disciplinari.

4°) Conferenza nazionale per la Giustizia.

Posto che il voto espresso al riguardo dal Congresso nazionale de L'Aquila è rimasto a tutt'oggi senza risultato, a causa soprattutto dell'inerzia degli organi politici ai quali ripetutamente era stato sollecitato il compito di questa iniziativa, i convenuti si sono impegnati a pre-

disporre quanto necessario e utile per l'organizzazione della Conferenza, che di comune accordo dovrà avere come sede la città di Bologna. Quando le linee organizzative essenziali ed i contenuti principali saranno stati elaborati, si tornerà all'attacco dei competenti organi ed uffici politici e ministeriali perché non si sottraggano ulteriormente a questo urgente incumbente.

Tutti i convenuti hanno in definitiva ribadito che soltanto una « conferenza nazionale », con l'apporto di tutte le categorie interessate alla retta amministrazione della giustizia, potrà avviare a soluzione gli ormai incancreniti mali della giustizia italiana. Una delle più incivili del mondo moderno.

si terrà a Lecce dal 29 settembre al 4 ottobre 1979 sui seguenti « temi »:

- 1) **Tutela giuridica dell'ambiente con particolare riguardo ai centri storici urbani;**
- 2) **Trasformazione del sistema processuale e strutture professionali: a) la pluralità dei riti nel processo civile; b) la funzione dell'avvocato nel nuovo codice di procedura penale.**

Argomenti, come si vede, stimolanti ed attuali, degni del massimo impegno. Come lo furono, d'altronde, tutti quelli trattati nei precedenti quattordici congressi nazionali.

Il timore di una qualche sterilità tuttavia permane. Timore fondato o frutto di un certo « qualunquismo forense »?

Avvocatura Emiliano-Romagnola ha già in programma un lavoro *ad hoc*, che dovrebbe contribuire a dare almeno qualche risposta a quella che precede e ad altre domande che scaturiscono direttamente dall'essenza stessa dei nostri congressi nazionali. E' ancora presto, per noi, anticipare le linee di una fatica che — se sapremo realizzare secondo le idee già messe a fuoco — sarà indubbiamente assai pesante; siamo però convinti che, se riusciremo nell'intento, avremo dato un apporto profondo all'inquadramento della professione forense, lasciando, così almeno confidiamo, una traccia sensibile.

Attendiamo, nel frattempo, di conoscere i risultati di questo quindicesimo congresso.

Si è
anche affi
municazioni
ti stradali

Nel r
gli incidenti

In da
della Prov
interessere
l'art. 1 De
lavoratori
nistrativa
ratori dave

Cons
debbono r
procuratori
lazione de

I pat
a non con
di volant
ma, non c

Riser
dine, in ad

Alcun
tera del C
« verificare
spazi auto

L'Ente
ta — ha
risultasse

Anch
il Presiden
precedenza
per incidenti

« SERVIZIO GRATUITO DI PATRONATO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ».

Si è constatato che presso i « Pronto Soccorso » di Ospedali vengono distribuiti e talora anche affissi volantini a cura del Centro Unitario Patronati Sindacali, con i quali viene data comunicazione della esistenza di un « Servizio gratuito » con prestazioni riguardanti anche « incidenti stradali - assistenza legale ».

Nel retro di qualcuno di detti volantini è specificato che « per il servizio legale gratuito sugli incidenti stradali » gli interessati possono rivolgersi ad una organizzazione sindacale.

In data 8-5-1979 il Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna ha scritto agli Enti Ospedalieri della Provincia, al Centro Unitario Patronato Sindacale ed alla Organizzazione Sindacale che si interesserebbe del « servizio legale gratuito sugli incidenti stradali », precisando che ai sensi dell'art. 1 Decreto Legislat. Capo Provv. dello Stato n. 804/47, l'esercizio dell'assistenza a tutela dei lavoratori e loro aventi causa da parte dei patronati è limitata al « conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere », regolanti la previdenza e la quiescenza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni ed ai collegi di conciliazione.

Conseguentemente, le prestazioni dei patronati che esulano dai limiti disposti dalla legge debbono ritenersi illegittimi e l'attività eventualmente svolta da avvocati, procuratori o praticanti procuratori « per il servizio legale gratuito », anche riguardo agli incidenti stradali, costituisce violazione delle norme professionali vigenti, anche sotto il profilo dell'accapparramento di clientela.

I patronati sono stati invitati ad uniformarsi alle disposizioni di legge e gli Enti Ospedalieri a non consentire, negli stabilimenti da loro dipendenti, l'affissione, la distribuzione e la diffusione di volantini, manifesti, stampati ecc., contenenti l'offerta di prestazioni legali, sotto qualsiasi forma, non consentita dalla legge.

Riservato, naturalmente, ogni intervento del Consiglio nei confronti di colleghi iscritti all'Ordine, in adempimento alla normativa in vigore.

Alcuni Enti Ospedalieri hanno risposto prendendo atto delle precisazioni contenute nella lettera del Consiglio dell'Ordine, affermando però di non ritenere essere di loro competenza il « verificare la legittimità dei contenuti dell'attività dei patronati sindacali che, nei locali e negli spazi autorizzati, possono svolgere ed esporre tutto quanto è pertinente alla loro attività ».

L'Ente Ospedaliero Regionale di Bologna — dimostrando una sensibilità vivamente apprezzata — ha invitato i Direttori Sanitari degli stabilimenti Ospedalieri « a rimuovere gli stampati che risultassero affissi ed a vietare la distribuzione dei volantini ».

Anche la Camera del Lavoro, a seguito di un apposito incontro tra i suoi rappresentanti e il Presidente e altri componenti del Consiglio degli Ordini, ha modificato il testo dei manifesti in precedenza affissi e distribuiti, eliminando soprattutto qualsiasi riferimento alla assistenza legale per incidenti stradali.

Avv. Ruggero Benini

A PROPOSITO DI « AVVOCATURA E COMUNITA' EUROPEA »

Ho letto con vivo interesse l'articolo « L'Avvocatura e la Comunità Europea » pubblicato a pagina 7 del secondo fascicolo.

Devo dire che già da tempo anch'io nutro e nutro la speranza espressa da chi ha scritto l'articolo di cui sopra, e cioè che con l'Europa unita si sviluppino maggiormente gli scambi professionali tra noi e gli avvocati degli altri paesi della Comunità.

Ciò sicuramente permetterà a noi, operatori del diritto di casa nostra, di meglio conoscere le strutture ed i sistemi giudiziari adottati dai « vicini europei », e se è vero che i contatti internazionali favoriscono l'instaurarsi e l'intensificarsi dei rapporti commerciali e scientifici, sicuramente favoriranno anche la crescita della « scienza giuridica ».

Validissima ritengo quindi l'intenzione, sempre contenuta nell'articolo in questione, di sviluppare gli scambi di esperienze professionali concrete.

A tale proposito mi permetto proporre di intraprendere contatti con ordini forensi inglesi, al fine di cercare, se possibile, studi penalistici di quel paese, disposti ad ospitare per un periodo da stabilirsi avvocati italiani.

E' bene tenere presente, infatti, che quando verrà approvato il nuovo codice di procedura penale, ci troveremo inizialmente in una fase di notevole **impasse**, sia noi che i magistrati, essendo abituati ad una gestione del processo penale assai diversa.

E la nostra **impasse** non sarà solo nei confronti dei sistemi di gestione delle cause, ma anche in quelli di gestione del lavoro e degli stessi studi professionali.

Chi ha una minima conoscenza del nuovo processo penale, mi capirà.

Per questi motivi, ritengo che l'aggancio con una esperienza concreta fatta nel tempio della « Common Law », sicuramente ci aiuterebbe a chiarirci le idee, che per la verità sovente ho riscontrato assai confuse.

Spero di non avere avanzato una richiesta inesaminabile, e distintamente saluto.

Dott. Proc. Riccardo Recchioni

Mentre già in questo fascicolo pubblichiamo l'interessantissima esperienza della visita ai principali uffici giudiziari francesi descritta dal collega Ghirardini di Parma, non possiamo non « girare » la lettera del collega Recchioni di Bologna alla presidenza dell'URCOFER, aggiungendovi i nostri voti per una prima concreta organizzazione di questi scambi di visite.

Non dovrebbe essere difficile, per l'URCOFER, prendere contatto con Ordini forensi di altri Paesi europei e concordare tre o quattro giorni di contatti professionali e giudiziari. Cominciare proprio da Londra — come motivatamente suggerisce il collega Recchioni — potrebbe essere una ottima idea.

Per un primo approccio sarà sufficiente potere assistere a qualche udienza, civile e penale, discutendone poi contenuti e finalità con magistrati e avvocati del posto.

Che ne dite, amici dell'URCOFER, vogliamo provarci?

UNA NUOVA DISCIPLINA PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI FORENSI?

Fra le tante e tante altre, travolte dall'anticipato scioglimento delle Camere, è caduta anche la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati il 6 marzo 1978, ad iniziativa degli On. G. Gargani, Coccia, Del Pennino, L.D. Felisetti, Mannuzzu, che prospettava « Modifiche alle norme sulle elezioni dei Consigli degli Ordini forensi ».

Non possiamo sapere se sarà riproposta, o no, nella futura nuova legislatura. La pubblichiamo così come era, astenendoci anche (ciò non essendo di nostra competenza) dall'esprimere consensi o dissensi al riguardo. Merita essere però ricordato qualche passo del testo di illustrazione delle norme proposte, onde meglio comprenderne lo spirito e la finalità.

Si diceva, a tal fine, nella relazione dei proponenti:

« E' largamente condivisa la constatazione che con (il vigente) sistema si sono determinate nella pratica diffuse situazioni che vedono anche un modesto gruppo omogeneo di maggioranza relativa egemonizzare la vita degli Ordini forensi, precludendo a tutte le minoranze, per quanto congrue e qualificate, di portare il proprio contributo alla gestione degli Ordini, contro la progressiva estensione di ogni assemblea elettiva del principio rappresentativo ».

Ricordata la modifica, analoga, introdotta per l'elezione dei componenti della Cassa nazionale di previdenza, i proponenti proseguivano:

« In questa direzione recenti convegni e congressi si sono espressi invitando le forze democratiche rappresentate in Parlamento a farsi promotrici di una iniziativa legislativa. I presentatori della presente proposta hanno inteso raccogliere questa giusta istanza, convinti che questa nuova normativa elettorale consenta quella più articolata dialettica così necessaria nell'affrontare i gravi temi della giustizia e della riforma che impongono il superamento della separatezza dalle forze politiche democratiche, e di ogni forma di vecchìo e superato corporativismo, da parte di una così decisiva e fondamentale componente nel mondo del diritto quale quella rappresentata dagli avvocati italiani. (Omissis).

Appare infine superfluo sottolineare come il sistema proporzionale risponde ai più generali principi di democrazia e rappresentatività cui si ispira la Costituzione e con essa l'intero ordinamento repubblicano ».

Ecco, infine, come veniva articolata la proposta:

Art. 1.

I consigli dell'Ordine forense i cui albi abbiano non più di 100 iscritti vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede bianche nelle quali gli elettori non potranno indicare un numero superiore ai due terzi di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

Art. 2.

Le elezioni dei consigli che abbiano più di 100 iscritti all'albo avverranno con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1976 per la esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319. Il periodo massimo di votazione è fissato in giorni 3 consecutivi.

Art. 3.

I consigli sono eletti nel mese di aprile, durano in carica due anni e scadono il 31 marzo che precede il compimento del biennio. Alla stessa data scadono i consigli che per qualsiasi ragione siano stati eletti durante il biennio.

Art. 4.

I consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle elezioni che avranno luogo per tutti gli ordini forensi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Questi consigli scadranno il 31 marzo 1980.

Art. 5.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

COMUNICATI: DAL CONSIGLIO DI BOLOGNA

Codice fiscale

Gli avvocati ed i procuratori che ancora non vi abbiano provveduto sono invitati a comunicare con tutta urgenza alla segreteria del Consiglio di Bologna il proprio codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.

Corre l'obbligo di ricordare che sono previste severe sanzioni anche penali per gli inadempienti.

Pagamento contributi iscrizione

Il Consiglio vorrebbe evitare di spedire raccomandate di sollecito agli iscritti ancora « morosi » per il contributo di iscrizioni agli Albi dell'anno in corso.

Invita pertanto i Colleghi ritardatari a provvedere al più presto.

Difensori che non intervengono alle udienze penali.

Molti Presidenti di sezioni penali del Tribunale, ed in particolare il Presidente del Tribunale per i minorenni, hanno pregato il Consiglio di richiamare l'attenzione degli iscritti sull'obbligo di intervenire alle udienze penali per i processi nei quali sono stati nominati difensori d'ufficio (o di fiducia, avendo poi rinunciato al mandato).

Il Consiglio rammenta anzitutto le sanzioni ed i provvedimenti di cui agli artt. 129, 130, 131, 132, cod. proc. pen.

Fa altresì presente che una tempestiva comunicazione, diretta al Presidente di udienza, in caso di impossibilità ad intervenire o di rinuncia al mandato, non soltanto consente al Presidente di assicurare per tempo, con nuova nomina di ufficio, la difesa dell'imputato, ma è anche atto di doverosa educazione.

IMPUGNA COMPET CONSIGLI

*Un avv
disciplinar
terposto r
al C.N.F.,
tiva del p
zione paci
di legittimi*

La Sezi
se il giudi
o meno in
sione con
avvocati e
iscritto la

La Sezi
mento pre
glio di Sta
della non s
amministra
questione
giurisprude
conseguent
giudice am

E' suffic
la vicenda
questione
numero 15
mediante l
degli avvoc
sposto del
detti sinda
nari (avver
zione dall'
della Com
(che provve
vano ricorri
di Cassazio
cisioni la n
un giudice
che per ef
del 1940 la
ne Centrale
venne mod
re Forense.
n. 369 furo
zioni sindac
che interes
professionis
to degli av
poraneo D.L
tavia, nel c
custodia de
professioni,
le Commiss
zioni stabil
vigenti, val

IMPUGNAZIONI DELLE PRONUNCIE DISCIPLINARI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE. COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, NON DEL CONSIGLIO DI STATO.

Un avvocato, censurato con provvedimento disciplinare di un Consiglio dell'Ordine, ha interposto ricorso al Consiglio di Stato anziché al C.N.F., sostenendo che la natura amministrativa del provvedimento impugnato (interpretazione pacifica) esige per coerenza un esame di legittimità da parte di giudice amministrativo.

La Sezione deve verificare preliminarmente se il giudice amministrativo abbia giurisdizione o meno in ordine all'impugnazione di una decisione con la quale un consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ha inflitto ad un suo avvocato la sanzione della censura.

La Sezione, rilevato che non risultano in argomento precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (il che è già un dato sintomatico della non spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo) ritiene, in base all'esame della questione che segue, di dover confermare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo.

E' sufficiente ai fini del decidere ricostruire la vicenda normativa relativa alla materia in questione e partire dal D.L. 27 novembre 1933, numero 1578, che riordinò le professioni legali mediante l'assorbimento, tra l'altro, degli ordini degli avvocati, considerando che in base al disposto dei suoi articoli 40, 50 e 56 non solo detti sindacati potevano irrogare pene disciplinari (avvertimenti, censure ed infine la radiazione dall'Albo) ma che avverso le decisioni della Commissione centrale di detti sindacati (che provvedeva in 2° grado) gli interessati potevano ricorrere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riconoscendosi perciò a dette decisioni la natura di vere e proprie pronuncie di un giudice speciale. E' di scarso rilievo notare che per effetto dell'art. 19 della legge n. 250 del 1940 la denominazione di detta Commissione Centrale, ferma la sua natura ed attribuzioni, venne modificata in quella di Consiglio Superiore Forense. In base al D.L.G. 23 novembre 1944, n. 369 furono sciolte, com'è noto, le organizzazioni sindacali fasciste e tra queste, per quello che interessa, la confederazione fascista dei professionisti ed artisti, cui aderiva il sindacato degli avvocati e procuratori. Con il contemporaneo D.L.L.gt. 23 novembre 1944, n. 382, tuttavia, nel disporsi che le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quella disciplinare per le professioni, (art. 1) si sancì anche (art. 14) che le Commissioni stesse esercitavano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti, vale a dire quelle attribuzioni che an-

Trattandosi di questione assolutamente nuova, pubblichiamo le parti essenziali della sentenza con la quale il Consiglio di Stato (Sez. IV, 28 febbraio / 24 ottobre 1978, Pres. Aru, Rel. Schinaio) ha ribadito che unico organo competente in materia rimane il C.N.F.:

corché sino a quel momento fossero state svolte dai sindacati fascisti di categoria, costituivano quell'insieme di regole proprie di quegli ordinamenti particolari, che come tali al presente, come del resto lo erano state prima dell'avvento del fascismo, avevano rilievo giuridico. E che tale decreto si dovesse applicare in particolare alle professioni di avvocato e procuratore non è dubbio, in tal senso espressamente disponendo l'art. 18. Conseguentemente il successivo articolo 21 disponeva che le funzioni spettanti al Consiglio Superiore Forense erano attribuite ad un Consiglio Nazionale composto in un certo modo.

Inoltre, che in dette funzioni, come ha sempre ritenuto la giurisprudenza del giudice ordinario e del giudice costituzionale, rientrassero anche quelle di natura giurisdizionale di cui si è detto, non può esservi dubbio, nessuna esclusione essendo prevista dal richiamato decreto.

Quindi, per venire al discorso del ricorrente, non ritiene il Collegio che la corrente opinione giurisprudenziale sul contenuto di detto articolo sia frutto di un equivoco. E' vero invece che il legislatore del 1944 ha ritenuto di dover conservare a detto Consiglio, nonostante il venir meno dell'ordinamento corporativo, che peraltro aveva assorbito i vari ordini professionali e l'ordinamento particolare di cui erano l'espressione, anche quelle particolari funzioni di carattere giurisdizionale, relative agli iscritti ai vari Consigli dell'ordine forense.

Va infine notato che la giurisdizione speciale (ed in particolare quella cosiddetta domestica, come quella in esame) nel nostro sistema positivo non è legato all'ordinamento corporativo soppresso, così come è dimostrato dalla legislazione anteriore e successiva a questo ultimo, sino alla entrata in vigore della vigente Costituzione. Motivo per cui, anche sotto questo aspetto, non è fondata la tesi del ricorrente secondo cui la giurisdizione speciale di cui trattasi sarebbe venuta automaticamente meno con la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste.

Del resto non è chi non veda l'incongruenza di un sistema (quale è quello ipotizzato dal ri-

corrente, ma non voluto dal legislatore) secondo cui, per stare al caso degli avvocati e procuratori, avverso i provvedimenti disciplinari di particolare gravità si dovrebbe ricorrere al giudice speciale, mentre avverso i provvedimenti di mi-

nore gravità, anche se adottati dagli stessi consigli degli ordini, dovrebbe ricorrersi al giudice ordinario o al giudice amministrativo ordinario, così stabilendosi un singolare rapporto di gerarchia di valori rovesciato.

Pubbli
(Unior
dell'E

redazi
Ordine
Palazzo
tel. (0

coordi
Sandro
segreta
Lelio Z

diretto

Registraz
Tipografia

**Pubblicazione trimestrale dell'U.R.C.O.F.E.R.
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi
dell'Emilia-Romagna)**

redazione:

Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna

Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

coordinatore:

Sandro Giacomelli

segretario

Lelio Zappoli

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia MASI - Via Ugo Foscolo, 5 - Bologna